

Mondo Cinese

Sommario



Fondazione Italia Cina
意中基金会

FRANCESCO BRIOSCHI
EDITORE



€ 13,00

Editoriale
di Renzo CAVALIERI e Sara D'ATTOMA

DIRITTO

Marina TIMOTEO - Il Codice civile in Cina: oltre i *legal transplants*?

Riccardo CARDILLI - Diritto cinese e tradizione romanistica alla luce del nuovo Codice civile della Rpc

Qian TAO - The Codification of Prc Civil Law and the Role of IP Law

Ivan CARDILLO - La legislazione cinese e il ruolo della Suprema corte del popolo

Diego TODARO - Efficienza e controllo: l'uso della tecnologia nei tribunali cinesi

Susan FINDER - What the 2019 Fourth Party Plenum means for the Chinese Courts

Flora SAPIO - Le principali tendenze del diritto penale nella "Nuova Era del Socialismo con Caratteristiche Cinesi"

Franco FORNARI, Valentino LUCINI - Introduzione alla riforma degli investimenti stranieri

Sara D'ATTOMA - "Stay (Un)safe at Home": la Legge contro la violenza domestica

Simona NOVARETTI - Ambiente e diritto nell'era di Xi Jinping

Renzo CAVALIERI - La revisione della Costituzione della Rpc del 2018 e le nuove commissioni di supervisione

Maria Adele CARRAI - China, the BRI and the International Order

Ignazio CASTELLUCCI - One Country, One Security System

Mengzhen WU - Come è stato affrontato il Covid-19 in Cina

L'OPINIONE

Gabriele CRESPI REGHIZZI - Intervista a cura di Renzo Cavalieri

Federico ANTONELLI - Intervista a cura di Renzo Cavalieri

DOCUMENTI

Mengzhen WU - Indice dei Principi generali di diritto civile

Mimi ZOU - The Supreme People's Court of China just released its Guiding opinion on Covid-19 related civil disputes

SEGNALIBRO

Enrico TOTI, Diritto Cinese dei contratti e sistema giuridico romanistico tra legge e dottrina, di Renzo CAVALIERI

Federica MONTI (trad. e note a cura di), Leggi Tradotte Della Repubblica Popolare Cinese XI - Codice civile della Della Repubblica Popolare Cinese - Parte Generale, di Michele MANNONI

Simona NOVARETTI, «Che il passato serva il presente»: tutela giuridica dei beni culturali e partecipazione pubblica nella Repubblica Popolare Cinese, di Sara D'ATTOMA

中国 Mondo Cinese

Mondo Cinese

Rivista di Studi sulla Cina Contemporanea

della Fondazione Italia Cina

167

中国

167

ANNO XLVII - N.1

Codice cinese

Xi e il governo della legge

CARDILLI / CARDILLO / CARRAI / CASTELLUCCI / CAVALIERI

D'ATTOMA / FINDER / FORNARI / LUCINI / MANNONI

NOVARETTI / SAPIO / TAO / TIMOTEO / TODARO / WU / ZOU

ANNO XLVII - N.1

FONDAZIONE ITALIA CINA - Via Clerici, 5 - 20121 Milano - Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - LO/MI

Mondo Cinese

Rivista di Studi sulla Cina Contemporanea

Responsabile Comitato Scientifico:

Renzo Cavalieri

COMITATO SCIENTIFICO

Giovanni Andornino, Università di Torino e T.wai

Daniele Brigadoi Cologna, Università degli Studi dell'Insubria

Clara Bulfoni, Università degli Studi di Milano

Renzo Cavalieri, Università Ca' Foscari di Venezia

Gabriele Crespi Reghizzi, Università di Pavia, Università Statale di San Pietroburgo

Davide Cucino, Camera di Commercio Europea in Cina, Presidente Emerito

Laura De Giorgi, Università Ca' Foscari di Venezia

Filippo Fasulo, Fondazione Italia Cina e ISPI

Rita Fatiguso, Il Sole 24 Ore China Chief Bureau

Pier Francesco Fumagalli, Biblioteca Ambrosiana, Milano

Plinio Innocenzi, Università degli Studi di Sassari

Alessandra Lavagnino, Università degli Studi di Milano

Federico Masini, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Franco Mazzei, Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"

Marina Miranda, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Giuliano Noci, Politecnico di Milano

Romeo Orlandi, Università di Bologna

Giorgio Prodi, Università di Ferrara

Guido Samarani, Università Ca' Foscari di Venezia

Paolo Santangelo, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Maurizio Scarpari, Università Ca' Foscari di Venezia

Francesca Spigarelli, Università di Macerata

Luigi Tomba, Australia National University

Italy China Academy
DIVENTA UN ESPERTO DI CULTURA, BUSINESS E COMUNICAZIONE TRA ITALIA E CINA

Italy China Academy offre a imprese, istituzioni e professionisti la straordinaria opportunità di potenziare le proprie performance con il partner, il cliente o il dipendente cinese attraverso un percorso di formazione online. Impara dai massimi esperti come realizzare il tuo progetto in Cina.

italychinaacademy.it

QR code: Scan me

Fondazione Italia Cina

skillo

Mondo Cinese



Mondo Cinese

Rivista di Studi sulla Cina Contemporanea

della Fondazione Italia Cina

中国

Codice cinese

Xi e il governo della legge

CARDILLI / CARDILLO / CARRAI / CASTELLUCCI / CAVALIERI

D'ATTOMA / FINDER / FORNARI / LUCINI / MANNONI

NOVARETTI / SAPIO / TAO / TIMOTEO / TODARO / WU / ZOU

Mondo Cinese

Rivista di Studi sulla Cina Contemporanea
della Fondazione Italia Cina

Numero 167, ANNO XLVII – N. 1
Rivista quadrimestrale
Copyright 2019 © Fondazione Italia Cina

FONDAZIONE ITALIA CINA

Via Clerici 5
20121 Milano
Tel +39 02 72000000
info@italychina.org
www.italychina.org

Rivista fondata dal Senatore Vittorino Colombo nel 1973

Questo numero è stato curato da Renzo Cavalieri e Sara D'Attoma

Direttore Responsabile

Rita Fatiguso

Segreteria di redazione

Francesca Bonati

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 193 del 5-5-1973

In collaborazione con **Camera di Commercio Italo Cinese e Istituto Italo Cinese**

Progetto grafico: Mauro Morgana

Revisione redazionale: Francesca Bonati

Impaginazione: Antonio Schirone

Illustrazioni: Veronica Cerri

Vignetta dell'editoriale: Giacomo Agnello Modica

Stampa: Geca Industrie Grafiche, San Giuliano Milanese (MI)

Prezzi di abbonamento

Abbonamento ordinario € 40

Studenti (dietro presentazione di certificato attestante l'iscrizione all'anno in corso) € 28

Biblioteche € 36

Per abbonarsi a Mondo Cinese contattare la Fondazione Italia Cina all'indirizzo: bonati@italychina.org
oppure al numero 02 72 00 00 00

Francesco Brioschi Editore

via Santa Valeria, 3

20123 Milano

Tel +39 02 86915570

Fax +39 02 86912126

www.brioschieditore.it

ISBN 979-12-80045-10-2

indice

- 7 Renzo CAVALIERI, Sara D'ATTOMA
Editoriale

DIRITTO

- 13 Marina TIMOTEO
Il Codice civile in Cina: oltre i *legal transplants*?
- 25 Riccardo CARDILLI
Diritto cinese e tradizione romanistica alla luce del nuovo Codice civile della Rpc
- 47 Qian TAO
The Codification of Prc Civil Law and the Role of Intellectual Property Law
- 55 Ivan CARDILLO
La legislazione cinese e il ruolo della Suprema corte del popolo
- 67 Diego TODARO
Efficienza e controllo: l'uso della tecnologia nei tribunali cinesi
- 81 Susan FINDER
What the 2019 Fourth Party Plenum means for the Chinese Courts
- 93 Flora SAPIO
Le principali tendenze del diritto penale nella "Nuova Era del Socialismo con Caratteristiche Cinesi"
- 105 Franco FORNARI, Valentino LUCINI
Introduzione alla riforma degli investimenti stranieri in Cina
- 119 Sara D'ATTOMA
"Stay (Un)safe at Home": la Legge contro la violenza domestica della Rpc
- 131 Simona NOVARETTI
Ambiente e diritto nell'era di Xi Jinping: la costruzione di una civiltà ecologica tra partecipazione pubblica e autoritarismo
- 147 Renzo CAVALIERI
La revisione della Costituzione della Repubblica Popolare Cinese del 2018 e le nuove commissioni di supervisione

- 159 Maria Adele CARRAI
China, the Belt and Road Initiative and the International Order: why we are not in a new Cold War, yet
- 173 Ignazio CASTELLUCCI
One Country, One Security System
- 181 Mengzhen WU
Come è stato affrontato il Covid-19 in Cina: misure adottate e risposte istituzionali

L'OPINIONE

- 197 Introduzione
di Renzo Cavalieri
- 199 Gabriele CRESPI REGHIZZI
Intervista a cura di Renzo Cavalieri
- 207 Federico ANTONELLI
Intervista a cura di Renzo Cavalieri

DOCUMENTI

- 221 Introduzione
di Redazione Mondo Cinese
- 223 Indice dei Principi generali di diritto civile
- 229 The Supreme People's Court of China just released its Guiding opinion on Covid-19 related civil disputes

SEGNALIBRO

- 235 Enrico Toti, Diritto cinese dei contratti e sistema giuridico romanistico tra legge e dottrina, di Renzo CAVALIERI
- 239 Federica Monti (trad. e note a cura di), Leggi Tradotte della Repubblica Popolare Cinese XI - Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese - Parte Generale, di Michele MANNONI
- 245 Simona Novaretti, «Che il passato serva il presente»: tutela giuridica dei beni culturali e partecipazione pubblica nella Repubblica Popolare Cinese, di Sara D'ATTOMA

l'Opinione





Introduzione

di **Renzo Cavalieri**

In questa sezione sono presenti due testimonianze.

La prima è un'intervista a Gabriele Crespi Reghizzi, uno dei fondatori della sinologia giuridica italiana, già professore di Diritto comparato a Pavia e collaboratore di questa Rivista sin dalla sua nascita, nella quale si ripercorrono in prospettiva soggettiva alcune delle tappe salienti dell'evoluzione del diritto cinese contemporaneo.

La seconda è un'intervista a Federico Roberto Antonelli, docente di Diritto comparato presso l'Università di Roma Tre, che negli ultimi otto anni ha svolto il ruolo di addetto giuridico presso l'Ambasciata italiana a Pechino e che tratta tra l'altro di alcuni dei temi centrali delle relazioni italo-cinesi in materia giuridica.



Intervista/Gabriele Crespi Reghizzi

A cura di
Renzo Cavalieri

In occasione di questo numero di Mondo Cinese, abbiamo voluto intervistare Gabriele Crespi Reghizzi, già professore di Diritto privato comparato nell'Università di Pavia e componente del Comitato Scientifico di questa Rivista sin dalla sua fondazione. A lui, che mezzo secolo fa era stato il pioniere degli studi gius-sinologici italiani e che per decenni ha seguito l'evoluzione del sistema giuridico della Cina sia dal punto di vista accademico sia da quello pratico, abbiamo chiesto una riflessione sui mutamenti intervenuti in questi decenni nello studio e nella prassi del diritto civile e commerciale cinese.

Avendo cominciato a occuparti di diritto cinese negli anni sessanta, sei stato uno dei precursori dello studio e della pratica della materia in Italia. Puoi innanzitutto spiegarci in quale contesto si è sviluppato il tuo interesse per il diritto cinese?

Mi sono laureato in giurisprudenza, rapidamente e bene ma senza troppo entusiasmo per la materia, il 1° luglio 1963 con una tesi in diritto economico sovietico. L'URSS appariva allora come un Paese chiuso, inesplorato, misterioso e un po' esotico, dunque proprio per questo attraente e meritevole di studio "giuridico", a prescindere dall'incerto significato dell'attributo; a maggior ragione lo era certamente la Repubblica popolare cinese (Rpc) nel 1962/63, a cavallo tra il Grande Balzo in avanti del 1958 (con la campagna delle Comuni del popolo) e la Rivoluzione culturale che avrebbe afflitto il Paese pochi anni dopo (1966-1975). Fatto sta che io conoscevo il russo, non ancora il cinese e che, diver-

samente dall'URSS, la Cina non permetteva a un europeo lo studio in loco del proprio sistema giuridico, ammesso e non concesso che tale ordine giuridico sistematico esistesse nell'epoca maoista: cosa di cui molti dubitavano, avendo la Rpc smesso ogni importante attività legislativa, dopo la Costituzione del 1954 e le poche leggi degli anni cinquanta, di chiara imitazione, se non di fattura, russo-sovietica, dopo il grave dissidio con il suo sterminato vicino.

La ricerca proustiana del diritto cinese *perdu* veniva pertanto necessariamente rimandata, ma non la lettura di quanto fosse disponibile in Italia sui fenomeni giuridici in Cina, magari in passato sullo sfondo del pendolo tra confucianesimo e legismo, al primo posto la traduzione di George Thomas Staunton del "Grande Codice della dinastia Qing" (Fundamental Laws of China, 1810) e l'eccellente opera pubblicata nel 1936 dal prof. Escarra, consulente speciale del governo nazionalista, su *Le droit chinois*, in

particolare, dopo l'apparizione del primo Codice civile di quel Paese. A Mosca nell'anno accademico 1964/65, presso la MGU, mi concentrai sulla disciplina dell'impresa, allora quasi interamente di Stato, ma la mia curiosità per il diritto cinese venne compensata dalla disponibilità di fonti normative, periodicamente raccolte e prontamente tradotte, e dalle poche analisi di qualche giurista sinologo o sinologo giurista dell'Accademia federale delle Scienze.

Ben più intensa passione e interesse svilupparono in me i corsi di diritto cinese (uno introduttivo e uno dedicato al diritto e alla procedura penale) che nel 1965/66 svolgeva alla Harvard Law School Jerome A. Cohen, un giovane e brillante docente, laureato a Yale e appena rientrato da un lungo soggiorno di studio a Hong Kong. I materiali di quelle lezioni, le fonti "non convenzionali" utilizzate, i *cases*, il metodo giuridico-sociologico seguito, in manifesto contrasto con l'insegnamento universitario milanese, erano probabilmente l'unica alternativa per lo studio del diritto di un Paese che aveva da tempo imboccato la strada del nichilismo giuridico.

Una via ben diversa da quella del diritto sovietico, assai più burocratico e formale, fedele nonostante tutto - come tornerà ad esserlo la Rpc dopo il 1978 - all'antico modello romano-germanico. Non stupisce quindi la reazione negativa dei giuristi russi alla svolta della Rivoluzione culturale e alla "riduzione del diritto cinese al libretto rosso dei pensieri di Mao". Gli

stessi giuristi avevano visto i propri manuali di diritto civile utilizzati nei rari corsi della materia negli istituti politico-giuridico della Cina. È logico che lo stato di conoscenza del diritto cinese, inesistente o abilmente occultato in patria, fosse molto debole e la percezione del medesimo, specialmente all'estero, nulla, negativa o di grande perplessità.

Ubi societas ibi ius sì, certamente, ma almeno fino al 1971 era molto difficile da definire e trovare. Nella primavera di quell'anno, nel corso di un lungo viaggio nel Paese, in tutte le librerie della Cina la risposta cortese alla richiesta di libri di diritto era *maiwanle* (terminati); riuscii ad incontrare due professori di Teoria dello Stato e del diritto unicamente in un campo di rieducazione attraverso il lavoro (manuale); potei acquistare alla bancarella di una Comune agricola un quaderno rosso in cui contadini dovevano registrare le proprie giornate lavorative, così come facevano i loro omonimi sovietici nelle pseudo-cooperative kolchoziane. In una parola - come scriverà nel 1971 Victor Li, allora mio collega a Stanford - nella Rpc vigeva una sorta di *Law without lawyers*.

Da allora, il diritto cinese è cambiato molto, modernizzandosi ed adeguandosi per molti aspetti ai modelli giuridici globali dominanti. Il primo modello è stato quello della Russia sovietica, che è anche il tuo campo originario di specializzazione, poi, dopo gli anni ottanta, la Cina ha sviluppato il proprio sistema giuridico

ispirandosi qua e là, all'Europa, al Giappone, a Taiwan... senza però mai rinunciare ai "colori cinesi". Per i giuscomparatisti questa evoluzione è stata estremamente interessante, sotto diversi profili: se tu dovessi evidenziarne qualcuno, quali sceglieresti?

La storia dell'attuale sistema giuridico cinese non è molto diversa da quella precedente il 1949, né da quella successiva a qualsiasi evento rivoluzionario: una graduale, crescente formalizzazione (legislazione, cioè redazione scritta delle regole, ma prima o poi anche interpretazione delle stesse ad opera di giudici e studiosi, e quindi, o contestualmente, avvocati).

Dopo la Costituzione ancora maoista e totalitaria del 1975, morto Mao e finito il processo alla Banda dei Quattro, tutto (ri)comincia con la politica di riforma e apertura di Deng Xiaoping del 1978, anno di una nuova e provvisoria Costituzione. Si badi che tra le Quattro Modernizzazioni da lui avviate non c'era il diritto, ma il diritto - o meglio la *rule by law* come sarebbe stata costituzionalizzata di lì a qualche tempo, molto simile alla "legalità socialista" predicata e praticata in URSS dopo il 1956, cioè dopo la denuncia del culto di Stalin - veniva fortemente rivalutato e indicato come metodo normale e preferibile per la loro realizzazione.

Ma riforma e ammodernamento hanno sempre significato, in Cina come altrove, imitazione o adozione dei modelli tecnico-giuridici contemporanei disponibili più avanzati, ossia occidentalizzazione, naturalmente nel quadro delle

scelte politiche e delle varie tradizioni del Paese. Di tale occidentalizzazione è frutto anche l'adesione della Cina, nel 2001, alla Organizzazione Mondiale del Commercio e al suo complesso insieme di regole, che ha indubbiamente reso il diritto cinese, specialmente quello commerciale, più trasparente, accessibile e accettabile. In uno dei tanti enigmi od ossimori del Paese, la Cina "moderatamente socialista" - ma dove sarebbero ancora al potere soltanto i suoi contadini e lavoratori, secondo una delle principali affermazioni declamatorie della sua Costituzione - ambisce da tempo ad essere riconosciuta come piena economia di mercato.

Ormai più che secolare, fra le tradizioni, è la simpatia per il diritto codificato, la Germania e il suo sistema giuridico, la pandettistica, la massima attenzione verso l'attività normativa della UE. Ne sono prova le numerose grandi leggi adottate dopo i fatti di Tian'anmen (contratti, società, diritti reali, procedure concorsuali, introduzione dell'esame unico per tutte le professioni giuridiche, e via dicendo) e l'adozione a maggio 2020, di un primo Codice civile della Rpc. Subordinatamente, grazie agli investimenti anglo-americani, ai loro studi legali e al diritto di Hong Kong, sono penetrate impostazioni e soluzioni di *Common Law* specialmente in campo finanziario, bancario e commerciale in generale.

Emblematico mi pare l'interventismo della Corte Suprema, che con proprie deliberazioni si è auto-riconosciuta la funzione di fonte del diritto in qualsiasi campo (tranne il

controllo di costituzionalità, riservato ma sostanzialmente mai esercitato a un comitato speciale della Anp).

Niente di nuovo sotto il sole, lo facevano già la Corte Suprema e il Gosarbitraz sovietici attraverso i propri chiarimenti direttivi, né si può dimenticare la scarsa indipendenza della magistratura e la scelta partitica dei giudici di vertice grazie al sistema della nomenklatura. In realtà il diritto giurisprudenziale si è rinforzato da qualche anno per via della pubblicazione sistematica dei *leading cases*, da cui nessuno studioso o praticante del diritto cinese, non solo civile e commerciale, può prescindere.

Per quanto riguarda politica e ideologia, si sa che la Rpc è un Partito-Stato, che ancora persegue il comunismo, sebbene la Cina si trovi tuttora in una fase di “socialismo con caratteristiche cinesi”, di cui in molti, fino al 2018, ci siamo domandati il vero significato. È ovvio che qualsiasi Stato, specie quelli più potenti, faccia ciò che ritiene più opportuno, sebbene il termine “socialismo” lasciasse aperti quesiti e dibattiti di ogni genere. Inoltre, quali erano queste caratteristiche o colori cinesi? La risposta ce l’ha data senza mezzi termini Xi Jinping con l’emendamento costituzionale (il quinto dal 1982), che ci permette di superare il guazzabuglio ideologico, o dinastico, della Prefazione alla Costituzione. Per un vecchio sovietologo è consolante rivedere ora nel testo della Costituzione, il ruolo supremo di guida e orientamento del Partito comunista cinese. Adesso è chiaro (art.1 .2 Cost.)

non solo che il sistema socialista è il sistema fondamentale della Rpc, ma anche che “il tratto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del Pcc”. Qualsiasi pluripartitismo o pluralismo politico è divenuto anticostituzionale. Si consiglia agli avversari di ogni sistema o famiglia giuridica “eurocentrica” di riflettere se questa caratteristica politologica basti a fare del diritto cinese un sistema alternativo. La supremazia assoluta verso chiunque, del Pcc, insieme alla evidente “frode delle etichette” nel diritto penale-amministrativo, rende di fatto qualsiasi insieme normativo o giudiziario controllabile, fragile e vulnerabile quando siano in gioco interessi rilevanti dello Stato/partito.

Il Pcc fissa periodicamente le proprie regole nello Statuto, che dunque occorre sempre leggere insieme alla Costituzione del Paese. La Rpc ha ereditato dall’URSS molti principi del Marx-leninismo giuridico e li ha fissati - per modo di dire - nello Statuto del Pcc, nella prefazione e nei primissimi articoli della Costituzione: la dittatura democratica del popolo, l’unità (e non la tripartizione) del potere statale, la doppia dipendenza, insieme a qualche raro riferimento all’antica alternativa tra governo dell’uomo e governo della legge.

Una organizzazione di base del partito deve essere costituita in ogni unità (*danwei*), in ogni impresa (*qiye*) cinese; lo stesso prevede, curiosamente, la legge societaria per le Srl e le Spa, in cui dovranno trasformarsi entro pochi anni tutte le joint ventures con partecipazio-

ni estere operanti in Cina e create secondo le leggi e regolamenti speciali sulle Fie (*foreign investment enterprises*) in vigore fino al 31 gennaio 2019.

Tutto ciò nonostante, nella sfera non rilevante per il potere, il Partito unico interviene di rado; un sistema ampio e ben ramificato di diritto cinese esiste, esibito e presentato ormai con vanto dai rappresentanti politici di una grande potenza e assistito da un denso ceto professionale di giuristi.

Nella tua carriera accademica ti sei occupato principalmente di diritto civile e commerciale cinese, e in particolare di diritto del commercio internazionale e degli investimenti esteri. Quali linee di tendenza hai osservato nella progressiva costruzione di una legislazione moderna in queste aree? Vuoi, in particolare, provare a descrivere in breve e con parole semplici la tua teoria sul superamento della dicotomia dei regimi societari (soprattutto domestico/estero, ma anche pubblico/privato), che sembra si sia definitivamente compiuta con l'ultima Legge sugli investimenti esteri?

Fino al 1978 in Cina gli stranieri non potevano investire, ma con la Cina veniva esercitato un discreto scambio commerciale. Però anche negli anni più bui del nichilismo giuridico, il commercio con l'estero godette di una particolare autonomia, e proprio da un'analisi dei testi contrattuali bilingui del commercio estero con la Cina (una quarantina di contratti di compra-

vendita, distribuzione e fornitura di impianti chiavi in mano, in larga parte redatti su moduli o formulari predisposti dalla parte cinese) potei accertare che le "corporazioni" di settore cinesi, allora unici soggetti autorizzati a trattare con stranieri dal Ministero del commercio estero, proponevano e/o accettavano un buon numero di regole pacifiche o uniformi del commercio internazionale. Nessun contratto dell'epoca accennava al diritto sostanziale applicabile – forse proprio perché il diritto cinese ancora non c'era...

- mentre per le eventuali controversie, fallita la conciliazione, si prediligeva già il foro arbitrale. Naturalmente le corporazioni proponevano il ricorso alla Ftac (Foreign Trade Arbitration Commission) o alla Mac (Maritime Arbitration Commission), la cui disciplina le autorità cinesi avevano copiato tal quale dall'URSS. La simpatia cinese per le regole uniformi del commercio internazionale spiegherà più tardi perché "la Cina aderisse prontamente alla convenzione di Vienna sulla compravendita internazionale di merci (1980) e partecipasse attivamente alla formazione dei *Principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali*, che il legislatore cinese utilizzò, prima nella preparazione della propria legge sui contratti con l'estero (1985) e poi, nel 1999, nell'unificazione del diritto contrattuale.

Inattesa, nel 1979, dopo una pausa legislativa ultradecennale, apparve la prima legge sulle imprese a capitale misto cinese-estero. Si trattava in realtà non di joint ventures – termine prediletto dai commen-

tatori - bensì di società a responsabilità limitata innominate, senza una legislazione societaria nazionale di riferimento. Negli anni in cui a lungo si confuse tra impresa e società, apparvero poi leggi e regolamenti su due altre forme di *foreign investment enterprises* (Fie): le *cooperative* o *contractual joint ventures* e le *wholly foreign owned enterprises*. Gli operatori stranieri furono costretti a ricorrere a questa trilogia, che durò - a mio giudizio troppo a lungo - ben oltre l'adozione da parte della Rpc della prima legge sulle società di capitali del 1993. Non era difficile per me prevedere che il regime straordinario delle partecipazioni estere sarebbe prima o poi confluito nel regime societario nazionale ordinario - come accadde più velocemente nell'Unione Sovietica - ma evidentemente l'attesa fino al 1° gennaio 2020 è convenuta sia alle autorità cinesi (maggiore controllo) sia alla parte straniera (benefici non solo fiscali). Sicuramente la necessaria trasformazione degli statuti delle "società miste" esisterà rimpinguerà le casse degli avvocati cinesi. Devo aggiungere che il diritto del commercio estero e degli investimenti stranieri in Cina ha quasi sempre anticipato le riforme del diritto commerciale interno; ricordo i numerosi esperimenti normativi in aree geografiche limitate, in settori merceologici particolari e nelle zone economiche speciali del paese, per esempio in materia societaria e bancaria. Chiuso e valutato positivamente l'esperimento normativo, molto spesso la disciplina speciale, ad esempio in tema

di società per azioni, sarebbe stata estesa a tutto il paese.

La dicotomia pubblico-privato non mi sembra affatto superata, non soltanto guardando allo Stato autoritario e alla Costituzione del paese. Gli interessi dello Stato si esprimono in modi diversi, come si evince anche dalle acquisizioni cinesi all'estero e dai meccanismi della Nuova Via della Seta. Da un punto di vista tecnico, lo Stato cinese - centrale e periferico - opera oggi prevalentemente attraverso veicoli societari, ma non si deve dimenticare che è tuttora vigente la vecchia legge sulle imprese di proprietà statale e siffatte imprese, geneticamente unitarie, ossia non trasformate in veicoli societari, sono ancora molto numerose, sebbene più localmente che al centro.

Chissà se meccanismi e crittotipi specifici della società cinese impediranno la normalizzazione giuridica che appare realizzarsi in quest'area.

Il 2020 è per la Cina l'anno del topo, del coronavirus e del codice civile: sono certo che la prima occorrenza e il secondo evento siano ben più importanti e sentiti dell'adozione del primo codice civile della Rpc (in un mondo in cui il numero dei codici civili vigenti supera il centinaio). Anche perché il contenuto di questo codice era già ben noto prima della sua adozione da parte dell'Assemblea nazionale del popolo nel mese di maggio. Dal 2017 era in vigore la sua parte principale (o "generale") e, per la parte speciale, l'ultimo testo sottoposto al parlamento non faceva che raggruppare alcune grandi leggi del

passato (sui diritti reali, sui contratti, sugli illeciti civili, sul matrimonio e sulle successioni).

Molti hanno scritto e si preparano a scrivere su questo codice, io qui mi limito alle osservazioni seguenti:

- Troppi codici civili vigono e si avvicinano nel mondo ed è ben difficile oggi inventare qualcosa di nuovo: non lo fa il *minfa dian* (codice civile) cinese;
- Da un punto di vista linguistico, il lavoro duro fu fatto a fine XIX secolo dai giapponesi, i quali per primi assolsero al gravoso compito di rendere in ideogrammi concetti espressi in lingue alfabetiche, e negli anni 30, in Cina, sotto il *Guomindang*. L'odierno codice civile si limita a qualche aggiornamento, cambiamento ideologico e mutamento lessicale. Forse vale la pena di notare che, per la prima volta, nella Rpc un codice si chiama tale e non "legge" (*fa*) come avviene per quello penale o per quelli di procedura.
- È una gioia ritrovare nella Parte generale concetti super-estratti che non ti aspetteresti in una legge "socialista": domina fra questi il negozio giuridico civilistico (*minshi xinwei*), eredità dell'antica affinità con il diritto germanico che accomuna il diritto civile cinese a quello russo (*sdelka*).
- Come sorprendente risultato di questa operazione, il lettore noterà molte cose comuni tra il codice civile russo e quello ci-

nese, non certo come risultato di una collaborazione, né di un parallelismo economico, ma forse degli Stati autoritari da cui provengono.

- La Parte generale del codice sembra doversi applicare a tutti i rapporti privatistici del paese. In realtà impresa ed economia sfuggono quasi interamente a questo codice (salvo nella parte speciale sui numerosi contratti tipicamente commerciali), che non contempla nulla sul diritto privato dell'economia, in particolare sulle società, la proprietà intellettuale, il lavoro, il fallimento.

Tu hai anche svolto attività professionale con la Cina, come avvocato e come arbitro. Quale impressione hai avuto dello sviluppo delle professioni legali in Cina? E nella pratica hai percepito direttamente la "specificità" del sistema cinese?

Ho avuto la fortuna di assistere qualche operatore italiano negli anni difficili successivi all'XI Congresso del Pcc: costituzione di uffici di rappresentanza, di imprese miste, qualche contenzioso. Allora non c'erano ancora clienti cinesi in Italia. Ciò avveniva quando gli avvocati cinesi erano alle prime armi e il bisogno dell'esperto straniero era indispensabile. Ricordo che in quegli anni, nello studio legale con quale allora collaboravo, ospitammo per qualche mese un giovane avvocato di Shanghai, dotato per le lingue e molto intelligente. Egli un giorno mi domandò perché lo studio utilizzasse tanta carta e di fron-

te alla mia domanda “ma voi no?” mi rispose: “noi preferiamo invitare a pranzo il giudice”. A prescindere dal tradizionale favore cinese per le *guanxi* (relazioni personali), oggi questo difficilmente accadrebbe, dopo trent’anni di rivalutazione di un diritto simile per molti versi a quello occidentale e sarebbe più pericoloso data la campagna in corso contro la corruzione dell’attuale presidenza cinese.

La possibilità di essere arbitro in Cina sarebbe sorta più tardi, a partire dagli anni novanta, quando i primi stranieri non residenti furono immessi in piccolo numero negli elenchi degli arbitri presso il China Council for the Promotion of International trade (CCPIT). Proprio in ambito arbitrale ho assistito a una trasformazione dall’epoca in cui gli arbitri cinesi non erano quasi mai dei giuristi, ma non per questo meno capaci e indipendenti, a quella attuale, in cui è ben raro incontrare una persona non appartenente al ceto professionale.

E nella prospettiva accademica, hai qualche commento su come i giuristi delle università italiane e le università stesse abbiano reagito all’emergere della Cina e alla crescente importanza dello studio e dell’insegnamento del suo sistema giuridico?

Diversamente dal passato, il diritto cinese e dell’Asia orientale è oggi insegnato in Italia in più sedi universitarie. Anche lo studio del diritto cinese è incomparabilmente superiore e migliore a quanto accadeva fino a una trentina di anni fa, anche grazie alle più estese compe-

tenze linguistiche, all’immensa potenza economica cinese e al vivace sviluppo delle relazioni bilaterali. Il diritto cinese, ormai oggetto di vanto nazionale, è sempre più anche quello applicabile ai contratti sino-esteri; quindi è bene conoscerlo, benchè sia lecito dubitare di una sua forte specificità.

Alcuni lungimiranti colleghi romanisti, penso innanzitutto a Sandro Schipani, hanno addottorato numerosi giovani giuristi cinesi in Italia, così contribuendo a fondare interessi accademici autonomi per il diritto romano in un paese che, fuori della circolazione dei modelli germanico e sovietico, non aveva storicamente ragioni di ricorrervi. ■